



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Direzione Generale per gli Aeroporti, il Trasporto Aereo e i Servizi Satellitari

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni, recante codice della navigazione e, in particolare gli articoli 746 e 748, comma 2, recanti disposizioni sugli aeromobili equiparabili a quelli di Stato;

VISTO il regolamento (CE) di esecuzione della Commissione n. 391/2013 del 3 maggio 2013 che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea e che abroga il regolamento (CE) n.1794/2006;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/317 della Commissione, dell'11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo e abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013;

VISTO il decreto interministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 65 del 17 marzo 2008, in materia di esenzioni inerenti le tariffe dei servizi della navigazione aerea, adottato in attuazione del regolamento (CE) n.1794/2006 e, in particolare, l'articolo 3, recante "Esclusione esenzioni";

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2011, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2011, recante la disciplina del trasporto aereo di Stato;

VISTI i pareri espressi dall'Avvocatura Generale dello Stato prot. n. 589385 in data 14 dicembre 2016 e prot. n. 395882 in data 11 agosto 2017;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale Puglia del 21 aprile 2021, n.115, pubblicato sul BUR della Regione Puglia n.57 del 22 aprile 2021, recante "*Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2021..*" ed, in particolare, l'articolo 1, ai sensi del quale è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2021;

VISTO il Contratto CIG 8671807983 sottoscritto, in data 20 luglio 2021, tra la Regione Puglia e la società Aerea Protezione & Ambiente a R.L., in breve AIR SP&A Srl, per il "*Servizio di lavoro aereo per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi e trasporto di persone per altri interventi di protezione civile*", da svolgersi nel triennio 2021-2023 per un periodo di 74 giorni naturali consecutivi normalmente compresi nel periodo di grave pericolosità (15 giugno-15 settembre);

VISTA la nota prot. n. A00_026_008333 del 21 luglio 2021 con la quale la Regione Puglia, con riferimento al suindicato contratto CIG 8671807983, chiede alla società AIR SP&A Srl di attivare il servizio dal giorno 22 luglio 2021;

CONSIDERATO che la società AIR SP&A Srl, società di lavoro aereo (COLA n°1 – 005 LA rilasciato da ENAC), esercita, con due aeromobili di proprietà, AIR TRACTOR AT 802 Fire Boss (marche I-SPEB e I-SPEF), il servizio di lavoro aereo di cui al suindicato contratto del 20 luglio 2021 in via esclusiva e secondo le modalità nello stesso convenute;

VISTA la lettera prot. n. 17 in data 22 luglio 2021, acquisita agli atti della Direzione Generale per gli Aeroporti, il Trasporto Aereo e i Servizi Satellitari con prot. n.5319 in pari data, con la quale la società AIR SP&A richiede che sia riconosciuta ai propri aeromobili AIR TRACTOR AT 802 Fire Boss marche I-SPEB e I-SPEF (rispettivamente, con numero di serie n. 802A-0217 e certificato d'immatricolazione n. 11993 e con numero di serie n. 802A-0239 e certificato d'immatricolazione n. 11994) l'equiparazione agli aeromobili di Stato, a far data–dal 22 luglio 2021 per un periodo di 74 (settantaquattro) giorni - significando che l'estensione del periodo potrebbe subire variazioni in funzione delle condizioni climatiche;

VISTA la lettera prot. n. 26 in data 18 agosto 2021, acquisita agli atti della Direzione Generale per gli Aeroporti, il Trasporto Aereo e i Servizi Satellitari con prot. n.5849 in data 19 agosto 2021, con la quale la società AIR SP&A ha trasmesso documenti informativi integrativi;

VISTA la nota prot.n. A00_026_0010115 del 15 settembre 2021 con la quale la Regione Puglia, con riferimento al suindicato contratto CIG 8671807983, sulla base delle previsioni meteo-climatiche, dispone che la società AIR SP&A Srl sospenda dal 27 settembre 2021 il servizio di cui al citato contratto per la campagna AIB 2021 e svolga nella campagna AIB 2022 le giornate di servizio non prestate, rispetto alle convenute 74 , nel corso del 2021;

VISTA la nota prot.32 del 23 settembre 2021 con la quale la società AIR SP&A Srl, con riferimento al suindicato contratto CIG 8671807983 , comunica che sospenderà il servizio così come disposto dalla Regione Puglia e garantirà, nel corso della campagna AIB 2022 il servizio convenuto per 81 giorni, anziché per i 74 giorni annualmente previsti;

ATTESO che la società AIR SP&A si impegna ogni anno a dare tempestiva informativa alla Direzione Generale per gli Aeroporti, il Trasporto Aereo e i Servizi Satellitari dell'effettiva attivazione del servizio e di eventuali variazioni a seguito di comunicazione ufficiale della Regione Puglia in merito;

CONSIDERATO che gli aeromobili per cui si chiede l'equiparazione agli aeromobili di Stato sono adibiti ad un servizio di Stato di carattere non commerciale;

DECRETA

Articolo 1

A far data dal 22 luglio 2021, per il triennio 2021-2023, per un periodo di sessantasette giorni naturali consecutivi nella prima annualità, ottantuno nella seconda annualità e settantaquattro nella terza annualità, è riconosciuta, ai sensi dell'articolo 746 del Codice della Navigazione, l'equiparazione ad aeromobile di Stato all'aeromobile AIR TRACTOR AT 802A Fire Boss, marca I-SPEB, avente numero di serie n. 802A-0217, certificato d'immatricolazione n. 11993, ed all'aeromobile AIR TRACTOR AT 802A Fire Boss, marca I-SPEF avente numero di serie n. 802A-0239 e certificato d'immatricolazione n. 11994, di proprietà della società AIR SP&A.

Articolo 2

L'utilizzazione degli aeromobili di cui all'articolo 1, volta esclusivamente al perseguimento delle finalità convenute con il contratto CIG 8671807983 del 20 luglio 2021 e con i termini e le modalità dallo stesso definiti, comporta, per i periodi di cui all'articolo 1, gli effetti di cui all'art. 748, comma 2 del Codice della Navigazione.

Articolo 3

Per ciascuna delle annualità 2022 e 2023, con apposito provvedimento è indicato il periodo in cui sono riconosciute l'equiparazione di cui all'articolo 1 e le esenzioni di cui all'articolo 2, qualora la

decorrenza del servizio non coincida con la data iniziale del periodo di grave pericolosità così come dichiarato per ciascun anno con Decreto del Presidente della Giunta della Regione Puglia.

Articolo 4

L'equiparazione di cui all'articolo 1 e le esenzioni di cui all'articolo 2 cessano di essere riconosciute nel caso in cui venga meno l'efficacia del contratto CIG 8671807983 del 20 luglio 2021 stipulato tra la Regione Puglia e la società AIR SP&A Srl.

Il presente decreto è pubblicato sul sito web istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.mit.gov.it.

Roma,

Dott. Costantino FIORILLO